

Proposta di legge

Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 – Finalità e oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Caratteristiche del soggetto unico derivante dal processo di aggregazione

Art. 4 – Incentivazione del processo di aggregazione

Art. 5 – Termini per l'avvio del progetto di aggregazione

Art. 6 – Norma finanziaria

Art. 7 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n) dello Statuto;

Considerato che:

1. le infrastrutture pubbliche per il trasferimento tecnologico - quali poli e centri tecnologici, incubatori di imprese, laboratori di ricerca, prove e test, dimostratori tecnologici - costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali favorire i processi di innovazione del sistema produttivo anche mediante il raccordo con il sistema della ricerca pubblica in un'ottica di sviluppo economico;
2. negli ultimi venti anni sul territorio regionale - su iniziativa degli enti locali e con il supporto finanziario della Regione - si è sviluppato un sistema di infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico che, ad oggi, costituisce un patrimonio di interesse pubblico, afferente alle funzioni pubbliche di promozione dello sviluppo economico e produttivo e di supporto all'attività di impresa;
3. le infrastrutture pubbliche di trasferimento tecnologico, se adeguatamente organizzate, sviluppate e gestite, anche mediante un processo di razionalizzazione e di efficientamento gestionale, costituiscono uno strumento strategico per promuovere una peculiare funzione di integrazione tra il

sistema della ricerca e il sistema delle imprese, finalizzato a favorire i processi di innovazione delle imprese per migliorare le capacità competitive del sistema produttivo regionale, la creazione di start up innovative, la messa a disposizione di servizi qualificati;

4. la mozione del Consiglio regionale del 1° dicembre 2015, n. 137 impegna la Giunta, in relazione al complesso delle infrastrutture di trasferimento tecnologico che negli anni sono state oggetto di finanziamento regionale, a individuare la modalità di coordinamento che consenta di ipotizzare un soggetto gestore unico;

5. attraverso il processo di razionalizzazione che vede coinvolte le società di gestione localizzate nella costa toscana, si intende dotare il sistema economico e produttivo regionale di una innovativa ed efficiente organizzazione del sistema del trasferimento tecnologico mediante la costituzione di un soggetto gestore unico derivante dall'aggregazione delle società di gestione;

6. al fine di incentivare il processo di razionalizzazione e di aggregazione - in linea con quanto stabilito dal DEFR 2019 nel Progetto regionale 14 (Ricerca sviluppo e innovazione), che prevede specificamente, tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione delle società di gestione dei poli di trasferimento tecnologico - è prevista la costituzione di un fondo per l'erogazione di un prestito partecipativo, condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria del soggetto unico per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito;

7. al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la seguente legge

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Al fine di migliorare i processi d'innovazione del sistema produttivo e la promozione dello sviluppo economico del territorio, la presente legge si propone di assicurare e valorizzare il raccordo tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca attraverso le infrastrutture per il trasferimento tecnologico.

2. La Regione Toscana, per le finalità di cui al comma 1, promuove e incentiva la razionalizzazione delle società di gestione delle infrastrutture del sistema regionale per il trasferimento tecnologico partecipate anche parzialmente da amministrazioni pubbliche, attraverso la costituzione di un soggetto unico avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, risultante da un processo di aggregazione delle seguenti società:

a) Polo Navacchio s.p.a.;

b) Pontedera & Tecnologia - Pont-Thec s.c.a.r.l.;

c) Pontlab s.r.l.;

- d) Consorzio Polo Tecnologico Magona;
- e) Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. (In- Tec s.r.l.).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge per infrastrutture di trasferimento tecnologico si intendono parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici.

Articolo 3

Caratteristiche del soggetto unico derivante dal processo di aggregazione

1. Lo statuto del soggetto unico derivante dal processo di aggregazione (di seguito soggetto unico), ai fini dell'incentivazione di cui all'articolo 4, deve consentire l'adesione di altre società di gestione di infrastrutture per il trasferimento tecnologico partecipate, anche parzialmente, da amministrazioni pubbliche che esercitino tale attività in modo esclusivo o prevalente, di organismi di ricerca pubblici, delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Toscana, di enti locali e di imprese.

2. Non possono aderire al soggetto unico le società che svolgono esclusivamente erogazione di servizi immateriali, nonché le società i cui ricavi derivanti dalla gestione di infrastrutture siano, in ognuno degli esercizi del triennio 2016-2018, inferiori al 70 per cento del totale dei ricavi stessi. Tale requisito è attestato da un revisore legale iscritto nell'albo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Articolo 4

Incentivazione del processo di aggregazione

1. Al fine di incentivare il processo di aggregazione di cui all'articolo 1, comma 2, è costituito un fondo per l'erogazione di un incentivo economico a favore del soggetto unico nella forma del prestito partecipativo condizionato alla permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine societaria di tale soggetto per almeno tre anni dalla data di concessione del prestito.

2. L'incentivo economico di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Decorso un triennio dalla prima erogazione del prestito partecipativo al soggetto unico, la Regione valuta, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della

partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) la commutazione del prestito partecipativo in partecipazione azionaria, da sottoporre agli organi societari del soggetto unico.

4. La disciplina del fondo e le condizioni che devono essere soddisfatte dal soggetto unico per la fruizione del prestito partecipativo sono adottate con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 5

Termini per l'avvio del progetto di aggregazione

1. La costituzione del soggetto unico avente le caratteristiche di cui all'articolo 3 deve essere autorizzata dalle amministrazioni pubbliche partecipanti alle società di cui all'articolo 1, comma 3 entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione impartisce indirizzi per la dismissione della propria partecipazione indiretta alle società Polo Navacchio s.p.a., Pontedera & Tecnologia - Pont-Thec s.c.a.r.l., Pontlab s.r.l..

Articolo 6

Norma finanziaria

1. Per la costituzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019, euro 756.000,00 per l'anno 2020 ed euro 280.000,00 per l'anno 2021 che è imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'articolo 3, comma 1 sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputati alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021 le seguenti variazioni per competenza e per cassa per l'anno 2019 e per sola competenza per gli anni 2020 e 2021:

Anno 2019

- in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 106.000,00;
- in diminuzione Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 5.000,00;
- in aumento Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 106.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 5.000,00;

Anno 2020

- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 756.000,00;

- in diminuzione Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 756.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 5.000,00;

Anno 2021

- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 280.000,00;

- in diminuzione Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 5.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 280.000,00;

- in aumento Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 5.000,00;

4. Agli oneri connessi alle spese di gestione di cui al comma 2 per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.